

All. 1

N. 37/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da con l'ausilio dell'OCC dott. Marino Cinganotto, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in San Donà di Piave (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che la stessa percepisce un reddito annuo netto quale agente immobiliare pari a circa € 14.000,00 (cfr. relazione dell'OCC, pagina 8);

osservato che, rispetto alle spese elencate nella relazione particolareggiata dell'OCC (pagina 10), appaiono eccessive e non documentate le spese per 'generi alimentari', 'vestiario' e 'spese mediche' relative al nucleo familiare, composto dall'istante, dal coniuge (lavoratore dipendente che partecipa al 50% alle spese familiari) e da due figlie maggiorenni non autosufficienti;

rilevato, in particolare, che non vengono in alcun modo giustificate spese mediche annue per € 3.650,00, spese annue per vestiario per € 1.900,00 ed € 6.340,00 per generi alimentari;

ritenuto che, stanti le carenze sopra evidenziate, appaia corretto determinare in € 10.000,00 annui la somma da escludere, ad oggi, dal perimetro dell'attivo concorsuale, mentre la sig.ra sarà tenuta a versare la differenza del suo reddito netto (per il 2021, circa € 4.000,00 su un reddito netto di circa € 14.000,00) alla presente procedura;

rilevato che, qualora voglia accedersi alla tesi secondo cui il bene immobile (abitazione), costituito in fondo patrimoniale con atto dell'11.1.2001, debba rimanere estraneo alla presente procedura di liquidazione controllata, i creditori della sig.ra potranno comunque aggredire detto bene in sede di esecuzione individuale, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 170 c.c.;

rilevato, ancora, che ogni valutazione sulla apprensione o meno della quota societaria di s.r.l. in liquidazione dovrà essere svolta dal liquidatore previa interlocuzione con il GD;



osservato che parimenti ogni valutazione in ordine alla apprensione dei saldi dei conti correnti e in ordine alla prosecuzione di un contenzioso per il recupero di un credito di € 6.000,00 verrà svolta in corso di procedura;

ritenuto che sia opportuno autorizzare l'istante a continuare ad utilizzare l'ufficio, sito in

, sino alla

sua vendita nell'ambito della presente procedura, di modo da consentire alla debitrice di

continuare a svolgere la propria attività lavorativa senza aggravio di spese;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

nata a

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Marino Cinganotto;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

autorizza a utilizzare l'immobile sito in San Donà di Piave (VE) via

sino alla sua vendita in sede concorsuale;



dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione del reddito di dalla procedura di liquidazione controllata sino alla concorrenza di € 10.000,00 annui.

Si comunichi anche al dott. Cinganotto.

Venezia, 23.2.2023

Il Presidente relatore

